

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VASCOLARE

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74 - C.F. e P.I.V.A. n. 09319690963 (di seguito denominata anche solo ASST FBF Sacco), legalmente rappresentata, dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, in esecuzione della deliberazione n. 1473 del 18 dicembre 2019

E

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelling e Pio Albergo Trivulzio, con sede in Milano, Via Marostica n. 8 – C. F. e P.I.V.A n 04137830966 (di seguito denominata anche solo Pio Albergo Trivulzio), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Calicchio, munito degli occorrenti poteri di firma, ed ivi elettivamente domiciliato

PREMESSO CHE:

- il Pio Albergo Trivulzio intende avvalersi della professionalità e competenza dei dirigenti medici dell'ASST FBF Sacco per prestazioni di Chirurgia Vascolare per i propri pazienti;
- l' ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;
- la presente convenzione viene stipulata nell'interesse del servizio sanitario pubblico, quale risposta ad una necessità dei cittadini utenti, e conformemente

alle vigenti disposizioni di cui all'art. 58 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dell'8 giugno 2000;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione da parte dell'ASST FBF Sacco, presso il Pio Albergo Trivulzio, di prestazioni specialistiche di Chirurgia Vascolare per il tramite dei dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo della U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare del P.O. Fatebenefratelli.

Art. 3 - (Obblighi dell'Azienda)

L'attività verrà effettuata dai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo individuati dal Direttore dell'U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare del P.O. Fatebenefratelli in base alla disponibilità offerta dagli stessi, fuori dall'orario di lavoro e comunque fatte salve le necessità di servizio che i dirigenti medici incaricati sono tenuti a prestare presso l'ASST FBF Sacco.

Art. 4 - (Obblighi del Pio Albergo Trivulzio)

Il Pio Albergo Trivulzio si impegna a garantire che:

- la propria struttura rispetti le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli impianti elettrici siano conformi a quanto disposto dalla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria struttura si attiene a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assistenza sanitaria, con la conseguente assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi sanitarie, civili e penali (es. possesso autorizzazione all'attività).

Art. 5 – (Accessi e Corrispettivi)

L'espletamento di tutte le prestazioni programmate avverrà mediante n. 1 accesso – mediamente settimanale – che prevede l'esecuzione di un numero minimo di 3/4 (tre/quattro) visite di Chirurgia Vascolare, in giornata da concordare con la Direzione Socio-Sanitaria del Pio Albergo Trivulzio.

Il corrispettivo per ogni visita effettuata viene fissato in € 45,00.

Per pazienti che richiederebbero visite ad elevata priorità è previsto un contatto diretto tra medico curante e lo specialista vascolare per l'eventuale presa in carico.

Art. 6 - (Rendicontazione e fatturazione)

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco ed il Pio Albergo Trivulzio.

L'ASST FBF Sacco ha la necessità di acquisire, ai sensi della Legge n. 120/2007 e della DGR n. 5162/2007, anche i dati temporali (data ed orari) delle prestazioni di cui alla presente convenzione; pertanto Il Pio Albergo Trivulzio si impegna mensilmente, a certificare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto da parte dei dirigenti medici incaricati, ed a trasmettere tale certificazione debitamente sottoscritta alla UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni dell'ASST entro il giorno 10 del mese

successivo a quello in cui le prestazioni stesse sono state effettuate all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it. Sulla base di detta documentazione ed in assenza di contestazioni l'ASST FBF Sacco provvederà all'emissione di fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 7 - (Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione)

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2020 ed avrà termine il 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa. La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure tramite P.E.C. con un preavviso di 30 giorni.

L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 6.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 8 - (Assicurazione)

L'ASST FBF Sacco si impegna a garantire al personale medico specialistico incaricato durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta. Ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il dirigente medico incaricato. Il Pio Albergo Trivulzio garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale ed alla strumentazione che mette a disposizione.

Art. 9 - (Obbligo di riservatezza)

Le parti danno atto che i dirigenti medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono tenuti a prestare la propria attività mantenendo la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - (Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali)

Nel caso in cui l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione comportino il trattamento di dati personali le parti convengono che i dati personali verranno trattati secondo le norme del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»). I dati saranno:

a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità; un ulteriore

trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

c) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati impersonali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale («integrità e riservatezza»).

Art. 11 - (Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettarne il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a.r. o P.E.C., fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 12 - (Registrazione)

La presente convenzione è esente da IVA ai sensi dell'art.10, I comma, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni; essa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed è soggetta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del Pio Albergo Trivulzio.

Art. 13 - (Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 14 - (Foro competente)

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Il Direttore Generale

(dott. Alessandro Visconti)

Azienda di Servizi alla Persona

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Il Direttore Generale

(dott. Giuseppe Calicchio)

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012.